



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 16/2026

OGGETTO: NOVITÀ FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sono stati introdotti degli aggiornamenti alle regole della fatturazione elettronica riguardanti, da un lato, la **gestione dei rapporti con i Gruppi IVA** e, dall'altro, il numero massimo di **Codici Destinatario** utilizzabili nel Sistema di Interscambio (SdI).

Con riferimento alla fatturazione nei **confronti di un Gruppo IVA**, il DM 6.4.2018 prevede l'obbligo di indicare in fattura sia la **partita IVA** del Gruppo sia il **codice fiscale** del singolo partecipante che effettua l'operazione.

In tal merito, mostriamo una tabella riassuntiva di tutte le casistiche sui nuovi controlli effettuati:

IdFiscaleIVA	Codice Fiscale indicato	Controllo effettuato	Esito / Errore
Presente	Assente	Se è indicata la P.IVA del Gruppo IVA, il CF deve essere obbligatoriamente presente	Scarto fattura – errore 00326
Presente	Presente ma non appartenente a un partecipante del Gruppo IVA	Verifica appartenenza del CF a un partecipante del Gruppo	Scarto fattura – errore 00325
Presente	Presente e appartenente a un partecipante del Gruppo IVA	Controllo corretto	Fattura accettata
Assente	Presente ma corrispondente al CF del Gruppo IVA (e non del partecipante)	Non è ammesso indicare il CF del Gruppo IVA al posto di quello del partecipante	Scarto fattura – errore 00327
Assente	Presente ma non riferito a un partecipante del Gruppo IVA	Il CF deve comunque appartenere a un partecipante	Scarto fattura

Infine, in merito al Codice Destinatario, utilizzato per l'instradamento delle fatture elettroniche, la versione 1.9.1 delle Specifiche tecniche ha innalzato il limite massimo richiedibile a 300 codici per utente, ampliando la capacità di gestione dei canali di ricezione da parte dei soggetti accreditati.

Distinti saluti.

Padova, 07/05/2026

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA